

## Domanda

leggendo gli artt. 222 e 223 del C.d.s. quando da sinistro stradale ne derivano lesioni colpose, è previsto che gli agenti accertatori ritirino immediatamente la patente di guida per trasmetterla al Prefetto ai fini della sospensione. Il mio caso è questo: tamponamento con 2 veicoli coinvolti, il conducente tamponato ha un referto medico di 10 giorni, cosa succede? ritiriamo la patente al conducente che ha provocato il sinistro e quindi la lesione colposa? nel mio caso il ritiro avverrebbe posteriormente in quanto non si sapeva ancora il risultato del referto medico.

## RISPOSTA

In effetti dal combinato disposto degli articolo 222 e 223 cds, nell'ipotesi di accertata violazione ad una norma di comportamento causa o concausa di lesioni a terzi è previsto il ritiro della patente di guida. Pur non essendo possibile esprimere valutazioni sul caso specifico, si ritiene utile precisare che il ritiro immediato della patente di guida è previsto quando vi è certezza nella dinamica del sinistro e certezza, non tanto sull'entità delle lesioni, quanto sulla presenza della lesioni.

In pratica, nel caso di un tamponamento, salva l'ipotesi di dichiarazioni contrastanti (esempio il tamponante che dichiara che il veicolo che precedeva faceva retro marcia oppure effettuava una manovra imprudente ed improvvisa), non vi sono dubbi sulla responsabilità: al limite si potrà discutere se applicare un articolo 141 oppure un articolo 149, ma è chiaro che la responsabilità è attribuibile al veicolo che seguiva quello urtato.

Quanto alla presenza delle lesioni a terzi (per cui la fattispecie non è applicabile se il lesionato è colui che ha commesso la violazione), non è tanto importante accertarne l'entità, come si diceva, quanto la sussistenza. E' evidente pertanto che in tanti incidenti stradali, col ferito trasportato al Pronto Soccorso oppure trovato ancora incastrato nei veicoli dai verbalizzanti non è necessario attendere la E' altrettanto vero, però, che vi sono lesioni che sono non solamente quantificabili in seguito, ma denunciate in seguito: si pensi per esempio al classico colpo di frusta. In questo caso, pertanto, se la notizia della lesioni perviene all'ufficio di polizia solo successivamente, non si procederà al ritiro del titolo di guida (la regola è applicabile infatti non alla sola patente ma anche al CIG) ma si provvederà alla comunicazione alla Prefettura per la successiva sospensione.